



CONDIZIONI GENERALI DI CESSIONE

Nuova Solmine S.p.A.

Premessa – Perfezionamento del Contratto –

Prevalenza delle CGC

Le presenti condizioni generali di cessione (“**CGC**”) formano parte integrante e sostanziale di ciascun contratto di vendita/somministrazione/fornitura o altro accordo comunque denominato (“**Contratto**”), perfezionato sulla base di un ordine di acquisto avente valore di proposta contrattuale irrevocabile ai sensi dell’art. 1329 c.c. (**a**) trasmessa via PEC o e-mail (“**Ordine**”) da una controparte commerciale (“**Acquirente**”) e (**b**) accettata espressamente dalla società produttrice destinataria dell’Ordine, denominata Nuova Solmine S.p.A., con sede legale in Scarlino – Località Casone (GR), da qualificare espressamente nell’Ordine come “soggetto giuridico che emette fattura” (“**NS**” e, insieme all’Acquirente, congiuntamente, “**Parti**” e singolarmente, “**Parte**”). Il Contratto tra NS e l’Acquirente (**a**) si perfeziona alla ricezione da parte dell’Acquirente dell’accettazione espressa dell’Ordine inviata da NS via PEC, e-mail o telefax e (**b**) ha per oggetto i prodotti di NS acquistati dall’Acquirente ai temini e condizioni delle CGC (“**Prodotti**”). Eventuali accordi collaterali o rassicurazioni orali di NS prima o dopo del perfezionamento del Contratto non sono giuridicamente vincolanti e sono sostituiti integralmente dal Contratto, che resta disciplinato esclusivamente dalle CGC, senza necessità di esplicito richiamo ad esse nella corrispondenza e/o documentazione scambiate tra le Parti.

Le CGC sono state precedentemente conosciute e s’intendono accettate, senza riserva alcuna, dall’Acquirente. Viceversa, si considera non accettata da NS e quindi non concordata tra le Parti e non vincolante per NS qualsiasi clausola apposta dall’Acquirente nelle proprie note, documentazione o corrispondenza che contengano disposizioni contrarie o comunque ulteriori rispetto alle CGC e al Contratto che prevalgono su ogni altro documento inerente ai Prodotti di provenienza dell’Acquirente: es., corrispondenza dell’Acquirente che contenga (o faccia riferimento a) condizioni generali di acquisto dell’Acquirente, da considerare in ogni caso non accettate da NS e non applicabili a un qualsiasi Prodotto di NS, neppure nel caso in cui NS stipulasse il Contratto con la consapevolezza che l’Acquirente abbia presunto di acquistare i Prodotti sulla base delle proprie condizioni generali di acquisto che deroghino o siano in contrasto con le CGC. Resta inteso tra le Parti che NS ha il pieno diritto di modificare in ogni momento le CGC, aggiornando la pubblicazione del documento presso il proprio sito web o inviando l’aggiornamento tramite e-mail.

Le comunicazioni tra le Parti intercorrono solo in forma scritta, a mezzo PEC o e-mail.

1. Termini di Consegnna – Forza Maggiore

1.1 I termini di consegna dei Prodotti riportati nell’Ordine o altrimenti concordati per iscritto dalle Parti non sono mai da considerarsi essenziali ai sensi dell’art. 1457 c.c. e sono sempre ritenuti indicativi e non vincolanti per NS, salvo che siano stati confermati da NS nella propria accettazione espressa dell’Ordine. Pertanto, viene esclusa qualsiasi responsabilità di NS per eventuali danni derivati all’Acquirente da anticipata o ritardata consegna, totale o parziale, dei Prodotti.

1.2 NS non sarà considerata inadempiente al Contratto, qualora NS stessa non sia in grado di adempire, esattamente e tempestivamente, in tutto o in parte, le proprie obbligazioni contrattuali per un evento di forza maggiore o caso fortuito, il cui verificarsi sia, quindi, (**a**) al di fuori del normale controllo di NS e comunque non sia imputabile a NS ai sensi degli artt. 1218 e 1256 c.c. (ivi compresi, a titolo esemplificativo e non tassativo, eventi naturali anche non catastrofali; guerra (dichiarata o meno) con paesi stranieri, ostilità, invasione, mobilitazione militare; guerra civile, sommossa, ribellione, rivoluzione, colpo di stato, insurrezione, atti di terrorismo, sabotaggio o pirateria; conflitti sociali generalizzati, quali in particolare boicottaggio, sciopero, serrata, sciopero bianco, occupazione di fabbriche e edifici; mancanza di materie prime e di energia, ostacoli nei trasporti e rottura di impianti produttivi, cyber attacchi, incendi, esplosioni; epidemie o pandemie indipendentemente dal fatto che siano ufficialmente dichiarate tali dall’OMS; provvedimenti delle pubbliche autorità, legittimi o illegittimi, osservanza di leggi od ordini di enti governativi o pubblici territoriali, espropriazione, confisca di beni, requisizione, nazionalizzazione, ecc.) e (**b**) tale da ridurre la disponibilità dei Prodotti, così che NS non possa adempiere ai propri obblighi contrattuali (“**Forza Maggiore**” o “**Evento di Forza Maggiore**”).

1.3 In caso di Forza Maggiore, NS (**a**) si riterrà incolpevolmente sollevata dalle proprie obbligazioni nascenti dal Contratto nel limite dell’impossibilità di adempierle derivante dallo specifico Evento di Forza Maggiore occorso, (**b**) non potrà essere considerata responsabile patrimonialmente verso l’Acquirente per ritardo o inadempimento imputabile ex art. 1218 c.c. del Contratto, che non potrà pure esser risolto ex art. 1453 c.c., (**c**) non avrà alcun obbligo di procurarsi il Prodotto da altre fonti e/o acquistare o altrimenti ottenere forniture alternative per le materie prime dalle quali i Prodotti sono direttamente o indirettamente derivati e/o risolvere vertenze sindacali, ridurre le scorte al disotto dei normali livelli, adattare o modificare i propri programmi di produzione (se non a propria esclusiva discrezione) o intraprendere azioni non conformi alle buone pratiche di gestione aziendale.



1.4 Resta altresì inteso che, nei casi di Forza Maggiore: **(A)** entro e non oltre 5 giorni dal verificarsi dello specifico Evento di Forza Maggiore, NS ne darà comunicazione all'Acquirente, fornendo tutti i dettagli e indicando la durata attesa dell'Evento di Forza Maggiore e del conseguente ritardo (o previsto ritardo) nella consegna dei Prodotti; **(B)** l'Acquirente non avrà diritto alcuno né di risolvere il Contratto, né di chiedere il risarcimento dei danni; **(C)** ove la durata dell'Evento di Forza Maggiore superi i 30 giorni, ciascuna Parte avrà il diritto, da esercitarsi con propria apposita comunicazione, di recedere per giusta causa dal Contratto ex art. 1373, co. 4, c.c., con effetto immediato alla ricezione, da parte del destinatario, della relativa comunicazione inviata dalla Parte precedente, senza alcun diritto al pagamento di alcunché a qualsivoglia titolo.

2. Consegnna e Imballaggio dei Prodotti – REACH

2.1 La consegna dei Prodotti dovrà essere effettuata come concordato tra le Parti, all'esito della trattativa tra le rispettive funzioni aziendali commerciali, nel Contratto (i.e., in conformità a quanto indicato nell'Ordine dell'Acquirente accettato espressamente da NS).

Per ciascun Ordine, i Prodotti saranno accompagnati: **(a)** dai prescritti documenti di trasporto, **(b)** da una bolla di consegna, **(c)** dal certificato di analisi (o rapporto di prova o dichiarazione di conformità a specifica) dei Prodotti, ove richiesto, secondo le specifiche concordate (quanto previsto *sub* (a), (b) e, se del caso, (c), congiuntamente, “**Documentazione Tecnica**”).

La bolla di consegna, redatta in duplice copia, dovrà indicare la denominazione dell'Acquirente, la data di spedizione, il numero dell'Ordine, il quantitativo dei Prodotti per ogni spedizione ed ogni altra indicazione riportata nell'Ordine o necessaria per l'identificazione dei Prodotti. Una singola bolla potrà anche contemplare Prodotti relativi a più Ordini, purché gli stessi siano ben suddivisi e chiaramente indicati a fronte di ogni voce con la specificazione del relativo numero di codifica.

2.2 La consegna dei Prodotti dovrà avvenire, entro il normale orario lavorativo, presso lo stabilimento dell'Acquirente indicato nel relativo Ordine, salvo nei casi in cui sia altrimenti richiesto da NS o concordato tra le Parti. Eventuali consegne in giorni ed orari diversi da quelli concordati nel Contratto sono soggette alla previa autorizzazione scritta di NS.

2.3 Nel caso di consegna dei Prodotti presso lo stabilimento (o altro luogo di destinazione) dell'Acquirente, secondo la modalità INCOTERMS “DAP” ai sensi del successivo art. 3.1(a), la proprietà dei Prodotti - con i relativi rischi di perdita, danneggiamento, furto, distruzione o altri simili eventi - sarà trasferita da NS all'Acquirente, come pure NS si libererà dal proprio obbligo di consegna verso

l'Acquirente, solo nel momento della consegna di essi all'Acquirente, da parte del vettore o dello spedizioniere-vettore, nel relativo luogo di destinazione concordato tra le Parti. Pertanto, fino a tale momento, anche in deroga dell'art. 1510, co. 2, c.c., **(a)** i Prodotti viaggeranno a rischio e pericolo di NS, **(b)** sino all'effettiva consegna dei Prodotti nel luogo di destinazione indicato in Contratto, il rischio di loro perdita accidentale o danneggiamento sarà a carico esclusivo di NS (salvo il caso d'inadempimento imputabile al vettore, del quale NS non sarà ad alcun titolo corresponsabile o garante verso l'Acquirente). Resta comunque inteso che l'Acquirente osserverà (e farà in modo, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1381 c.c., che anche il vettore e ogni altro intermediario del trasporto dei Prodotti osservino) le buone prassi per lo scarico di ATB - *pro-tempore* vigenti - di NS, che avrà cura di comunicarle preventivamente all'Acquirente.

2.3-bis Viceversa, nel caso di consegna dei Prodotti presso gli stabilimenti di NS siti in Scarlino, Serravalle Scrivia e/o ogni altro luogo, secondo la modalità INCOTERMS “EXW” ai sensi del successivo art. 3.1(b), la proprietà dei Prodotti - con i relativi rischi di perdita, danneggiamento, furto, distruzione o altri simili eventi - sarà trasferita da NS all'Acquirente, come pure NS si libererà dal proprio obbligo di consegna verso l'Acquirente, nel momento in cui essi sono consegnati da NS al primo vettore o spedizioniere, anche nelle ipotesi in cui le spese di trasporto sono a carico di NS. Pertanto, da tale momento, anche ai sensi dell'art. 1510, co. 2, c.c., **(a)** i Prodotti viaggeranno a rischio e pericolo dell'Acquirente, **(b)** sino all'effettiva consegna dei Prodotti nel luogo di destinazione indicato in Contratto, il rischio di loro perdita accidentale o danneggiamento sarà a carico esclusivo dell'Acquirente (anche in caso d'inadempimento imputabile al vettore, del quale NS non sarà ad alcun titolo corresponsabile o garante verso l'Acquirente). Resta comunque inteso che, anche in tal caso, l'Acquirente osserverà (e farà in modo, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1381 c.c., che anche il vettore osservi) le citate buone prassi per lo scarico di ATB - *pro-tempore* vigenti - di NS, che avrà cura di comunicarle preventivamente all'Acquirente.

2.4 Dal momento della consegna dei Prodotti, a seconda del caso, all'Acquirente in modalità INCOTERMS “DAP” ai sensi del precedente art. 2.3 e del successivo art. 3.1(a) oppure al primo vettore o spedizioniere in modalità INCOTERMS “EXW” ai sensi del precedente art. 2.3-bis e del successivo art. 3.1(b), l'Acquirente assume ogni responsabilità connessa alla detenzione dei Prodotti, ivi comprese, a titolo esemplificativo ma non tassativo, quelle **(a)** inerenti all'osservanza di tutte le norme e regolamenti relativi all'importazione, al trasporto, allo stoccaggio e all'uso dei Prodotti (Regolamento CE n. 1907/2006/CE - “**REACH**”) e **(b)** derivanti dal rispetto degli obblighi



imposti dalla legislazione applicabile (in particolare nel campo alimentare) ed in vigore nel Paese o nei Paesi interessati, impegnandosi a tenere indenne ed a manlevare NS al riguardo.

2.5 Con specifico riguardo al REACH, resta peraltro inteso che: **(a)** i diversi usi dei Prodotti identificati nelle Schede di Dati di Sicurezza (“**SDS**”) applicabili ai Prodotti ai sensi del REACH non hanno valore di accordo tra le Parti per quanto riguarda le specifiche tecniche e commerciali dei Prodotti indicate al Contratto e/o loro applicazioni, per le quali rileva solamente quanto indicato nelle citate specifiche tecniche e commerciali; **(b)** nell’ambito del REACH, l’Acquirente dovrà verificare che le proprie condizioni di uso dei Prodotti siano conformi con quelle descritte nella SDS; **(c)** nel caso di uso dei Prodotti come “sostanze intermedie isolate trasportate” (secondo le definizioni del REACH), l’Acquirente certifica per iscritto, prima della conclusione del Contratto, che essi soddisfano le condizioni di cui all’art. 18 REACH, ove applicabile; **(d)** NS non assume alcuna responsabilità nel caso di uso non conforme e/o illegittimo dei Prodotti.

3. Trasporto e Imballaggio

3.1 I Prodotti s’intendono sempre resi secondo una delle seguenti modalità degli INCOTERMS (ultima edizione vigente alla data di perfezionamento del Contratto): **(a)** “DAP” (“Delivered At Place”: i.e., reso al luogo di destinazione per l’Acquirente), via nave, ferrovia o autobotti; o **(b)** “EXW” (“Ex Works”: i.e., franco fabbrica), presso gli stabilimenti di NS siti in Scarlino, Serravalle Scrivia e/o ogni altro luogo, su autobotti.

3.2 Ove non diversamente concordato per iscritto dalle Parti in relazione a singole forniture soggette alla suindicata modalità “DAP” di esecuzione, il prezzo specificato nel successivo art. 4 non comprende anche i costi per l’imballaggio, la movimentazione e il trasporto dei Prodotti.

Nel caso in cui l’Acquirente sia responsabile del trasporto dei Prodotti consegnati in modalità INCOTERMS “EXW” ai sensi dei precedenti artt. 2.3-bis e 3.1(b), egli dovrà: **(i)** garantire che i mezzi di trasporto siano puliti e asciutti, idonei per il carico e il trasporto dei Prodotti e conformi agli standard di sicurezza di NS e agli standard di legge applicabili a tali mezzi di trasporto; **(ii)** rendere disponibili impianti adeguati e sicuri per le operazioni di scarico dei Prodotti presso il luogo concordato per la consegna, inclusa la messa in opera di appropriate procedure di emergenza, nonché fornire istruzioni dirette e supervisione al trasportatore durante le operazioni di scarico. In caso di inadempimento o di parziale adempimento dei requisiti di cui sopra, NS avrà la facoltà di non caricare i mezzi di trasporto o di vietare il carico dei mezzi di trasporto, senza responsabilità o vincolo alcuno di

compenso e senza obbligo alcuno di realizzare tali consegne.

Nel caso in cui sia, invece, NS responsabile del trasporto e consegna dei Prodotti in modalità INCOTERMS “DAP” ai sensi dei precedenti artt. 2.3 e 3.1(a), l’Acquirente dovrà: **(a)** fornire strutture nel luogo di destinazione che risultino, a giudizio di NS, adeguate e dotate di un accesso sicuro per l’accettazione delle consegne; **(b)** rimborsare qualsiasi costo supplementare sostenuto da NS qualora NS interrompa la consegna di Prodotti o rifiuti di procedervi, laddove non siano disponibili nel luogo di destinazione strutture o accessi che rispettino tali condizioni o lo scarico richieda un tempo superiore rispetto a quanto ritenuto ragionevole per cause non attribuibili a NS.

3.3 In caso di trasporto e consegna dei Prodotti in modalità INCOTERMS “EXW” ai sensi dei precedenti artt. 2.3-bis e 3.1(b), ogni maggior spesa dovuta ad un errore nella spedizione e trasporto dei Prodotti e/o al ritardato arrivo dei documenti (o irregolarità degli stessi) imputabili al vettore sarà a carico dell’Acquirente, cui non saranno rimborsate eventuali spese di sosta, spese extra di sbarco, interventi di spedizionieri, né altre spese sostenute dall’Acquirente, anche ai sensi dell’art. 2.1(a), senza la previa autorizzazione scritta di NS. Viceversa, in caso di trasporto e consegna dei Prodotti in modalità INCOTERMS “DAP” ai sensi dei precedenti artt. 2.3 e 3.1(a), NS non sosterrà e saranno a esclusivo carico dell’Acquirente (che, in caso di pagamento da parte di NS, rimborserà quest’ultima del relativo importo) gli eventuali extra-costi di trasporto per sosta prolungata del mezzo del vettore - eccedente il periodo di franchigia vigente in base alla normativa applicabile al tempo del Contratto (in particolare, art. 6-bis d.lgs. n. 286/2005) - dovuta al ritardato scarico dei Prodotti nel sito di destinazione dell’Acquirente per cause imputabili a quest’ultimo.

4. Prezzo e Pagamento

4.1 I prezzi dei Prodotti saranno quelli concordati tra le Parti nel relativo Contratto, in via determinata o determinabile (i.e., sulla base della formula di calcolo convenuta).

4.2 Qualora, nel periodo intercorrente tra la data di conclusione del Contratto e la data di consegna all’Acquirente della relativa partita di Prodotti, dovessero verificarsi significativi aumenti del costo delle materie prime, dei noli, dei cambi valutari, dei trasporti, della mano d’opera, delle tasse, dei dazi o di qualsiasi altro costo inerente ai Prodotti, le Parti concordano di incontrarsi e di rivedere in buona fede il contenuto degli impegni assunti nel Contratto, al fine di tenere in considerazione la nuova situazione, con riserva per NS del diritto di proporre all’Acquirente un nuovo prezzo modificato dei Prodotti. In caso di mancato accordo tra le Parti sul nuovo prezzo



modificato, entro 15 giorni dal momento in cui NS abbia comunicato all'Acquirente la propria volontà di incontrarsi per rivedere gli impegni assunti, NS potrà risolvere il contratto, mediante recesso per giusta causa ai sensi dell'art. 1373, co. 4, c.c., con effetto immediato, restando esclusa qualsiasi richiesta di risarcimento dei danni o indennizzo da parte dell'Acquirente.

4.3 Oltre al prezzo del Prodotto, NS avrà diritto di addebitare ogni eventuale tassa, dazio o tariffa governativa, che possa, adesso o nel futuro, essere applicata sulle attività di produzione, vendita, trasporto, stoccaggio, movimentazione, consegna, uso, possesso o smaltimento dei Prodotti o delle materie prime utilizzate negli stessi.

4.4 Le fatture di NS dovranno **(a)** indicare il numero di Ordine e gli estremi della bolla di consegna, **(b)** corrispondere ai dati riportati nell'Ordine, **(c)** essere spedite all'indirizzo di fatturazione indicato dall'Acquirente nell'Ordine.

4.5 L'Acquirente pagherà l'importo della fattura nella valuta specificata nella fattura stessa, senza alcuno sconto, deduzione o compensazione, in modo tale che l'intero importo fatturato sia accreditato sul conto bancario designato da NS entro 60 giorni dalla data della fattura (fatto salvo quanto diversamente concordato dalle Parti per iscritto o diversamente stipulato in tale fattura).

4.6 Nel caso in cui venga concordato che il pagamento dei Prodotti sia in tutto o in parte dilazionato, i Prodotti consegnati all'Acquirente rimarranno di proprietà di NS sino al momento dell'avvenuto pagamento integrale del prezzo e l'Acquirente, sino a tale momento, si impegna a non gravare i Prodotti acquistati di diritti di garanzia o altrimenti distrarli in favore di terzi.

4.7 Il mancato pagamento dell'importo fatturato alla scadenza costituisce per NS una violazione sostanziale degli obblighi contrattuali, che attribuirà a NS il diritto **(a)** di risolvere il Contratto per inadempimento ai sensi dell'art. 1456 c.c. e/o **(b)** di addebitare gli interessi di mora al tasso previsto dal d.lgs. n. 231/2002, vigente al momento in cui il pagamento era dovuto. Nel caso in cui l'Acquirente sia in ritardo con il pagamento dei Prodotti, NS, qualora non si avvalga del diritto di cui al precedente punto (a), potrà sospendere l'esecuzione del Contratto, anche con riferimento ad Ordini già espressamente accettati, fino a quando i pagamenti arretrati non saranno interamente saldati, il tutto senza che NS possa essere in alcun modo ritenuta responsabile per i danni, diretti o indiretti, subiti dall'Acquirente in conseguenza dell'esercizio di tale diritto in auto-tutela.

4.8 Viceversa, eventuali contestazioni sui Prodotti o, in generale, sull'esecuzione del Contratto non danno diritto all'Acquirente di ritardare, sospendere o rifiutare il pagamento del prezzo a NS.

5. Garanzie

5.1 NS garantisce esclusivamente che i Prodotti, al momento della loro consegna al primo vettore o spedizioniere, saranno **(a)** nella sua piena ed esclusiva proprietà (senza esser gravati da pegno od altro privilegio, vincolo od onere, anche fiscale) e **(b)** conformi alle specifiche tecniche e commerciali indicate al Contratto, nonché a tutte le disposizioni di legge e regolamentari vigenti al momento della consegna (quanto *sub (a)* e/o *(b)*, congiuntamente, "Vizi", singolarmente, "Vizio").

5.2 Fatto salvo quanto previsto nel precedente art. 5.1, NS non presta, anche in deroga agli artt. 1490, 1491, 1494, 1495, 1497 e, ove applicabile, 1570 c.c.), alcuna ulteriore garanzia, espresa o implicita, riguardo alla qualità, alla commerciabilità, o all'idoneità dei Prodotti ad un uso specifico e/o in merito ai risultati derivanti dall'uso dei Prodotti, se non espressamente concordata per iscritto fra le Parti.

5.3 Le caratteristiche di campioni e modelli sono vincolanti solo se sono state espressamente concordati quali elementi per definire la qualità dei Prodotti. Inoltre, le descrizioni, illustrazioni o informazioni contenute nelle pubblicazioni di NS o nel materiale pubblicitario, sono messe a disposizione o pubblicate con l'unico scopo di fornire un'idea approssimativa sui Prodotti descritti negli stessi e non costituiscono garanzie aggiuntive o dichiarazioni vincolanti per NS.

5.4 L'Acquirente si assume la piena responsabilità dei danni diretti o indiretti che siano provocati a terzi dai Vizi o comunque dai difetti e/o dalla mancanza di buon funzionamento dei Prodotti consegnati e/o dalla semplice qualità risultante dall'unione del Prodotto ceduto da NS con altri prodotti o materiali dell'Acquirente.

6. Vizi dei Prodotti

6.1 L'Acquirente dovrà esaminare attentamente tutti i Prodotti al momento della consegna, ai fini della corretta attivazione della garanzia per Vizi a carico di NS.

6.2 La ricezione dei Prodotti da parte del personale incaricato dell'Acquirente costituisce accettazione e conferma dell'assenza di Vizi o comunque della corretta qualità e quantità dei Prodotti, salvo l'invio a NS di comunicazione scritta di contestazione, da parte dell'Acquirente, di eventuali Vizi dei Prodotti in violazione della garanzia ai sensi del precedente art. 5.1 ("Contestazione per Vizi").

6.3 La Contestazione per Vizi dovrà essere effettuata dall'Acquirente senza ritardo e comunque prima dello scarico dei Prodotti nei serbatoi dell'Acquirente situati nel luogo di destinazione ai sensi del Contratto.

6.4 Al fine di accertare l'effettiva qualità del Prodotto e la fondatezza della Contestazione per Vizi effettuata dall'Acquirente, fa fede il campione di Prodotto estratto alla presenza delle Parti nel modo che segue.



In caso di trasporto e consegna dei Prodotti in modalità INCOTERMS “DAP” ai sensi dei precedenti artt. 2.3 e 3.1(a), fa fede il campione di Prodotto estratto, sia da NS (dopo il carico del Prodotto in autobotte, quindi prelevato direttamente dall'autobotte), sia dall'Acquirente (prima che il Prodotto venga scaricato dall'autobotte nei serbatoi dell'Acquirente-e quindi direttamente dall'autobotte, alla continua e ininterrotta presenza del conducente dell'autobotte), restando, peraltro, inteso che, qualora l'Acquirente non si avvalga di tale propria facoltà di prelevare campione di Prodotto, i risultati delle analisi condotte da NS (direttamente o mediante terzi) sulla qualità del Prodotto sono da intendersi come accettati e vincolanti per entrambe le Parti.

Invece, in caso di trasporto e consegna dei Prodotti in modalità INCOTERMS “EXW” ai sensi dei precedenti artt. 2.3-bis e 3.1(b), fa fede esclusivamente il campione di Prodotto estratto da NS, dopo il carico in autobotte.

Resta inteso tra le Parti che l'estrazione di campioni di Prodotto viene effettuata a mezzo di campionatore in acciaio per il campionamento da serbatoio a cura dei tecnici del laboratorio e a mezzo di campionatore in vetro o in HDPE per quello in autobotte, sempre a cura dei tecnici del laboratorio.

I contenitori dei campioni di Prodotto estratti devono avere una tenuta perfetta, nonché essere rigorosamente sigillati, dotati di tappo con guarnizione e controtappo di plastica e di targhetta sulla quale sono riportati almeno i seguenti dati: **(a)** il luogo e la data del prelievo; **(b)** il gestore del serbatoio presso cui è stato effettuato il prelievo del campione; **(c)** la tipologia di Prodotto; **(d)** il serbatoio di NS (in caso di consegna “EXW”) e/o l'autobotte (in caso di consegna “DAP”), da cui è stato effettuato il prelievo; **(e)** i soggetti che rappresentano le Parti nel corso delle attività di prelievo; **(f)** il soggetto incaricato del prelievo.

All'atto dell'estrazione dei campioni di Prodotto - destinati a n. 3 (tre) contenitori distinti - viene redatto, in n. 3 (tre) originali, un verbale che deve **(a)** riportare i dati necessari per l'identificazione univoca dei campioni prelevati e **(b)** essere consegnato a ciascuna Parte, oltreché al laboratorio controllore di cui al successivo art. 6.5.

Durante il prelievo e la movimentazione dei campioni di Prodotto devono essere osservate dalle Parti misure atte a garantirne l'integrità e la sicurezza e i relativi contenitori devono essere conservati in un luogo idoneo, senza esser in alcun modo manomessi.

6.5 I campioni dei Prodotti contestati dall'Acquirente come affetti da Vizi, in conformità al presente art. 6, dovranno essere lasciati a disposizione per le dovute verifiche da parte del laboratorio di analisi scelto da NS (“**Laboratorio Controllore**”), per un periodo di 15 (quindici) giorni, a decorrere dalla data di ricezione di NS della Contestazione per Vizi dell'Acquirente. Il

Laboratorio Controllore effettuerà le dovute analisi dei campioni di Prodotto asseritamente affetto da Vizi e renderà la propria definitiva determinazione e valutazione sulla presenza (o meno) di Vizi nei Prodotti contestati, entro e non oltre il citato termine di 15 (quindici) giorni. In caso di ulteriori contestazioni tra le Parti o comunque di mancata accettazione di entrambe le Parti delle determinazioni e valutazioni rese definitivamente dal Laboratorio Controllore in merito a una Contestazione per Vizi dei Prodotti effettuata dall'Acquirente, le Parti concordano di eseguire ulteriore verifica a mezzo di un laboratorio terzo *super partes*, le cui determinazioni saranno definitive e vincolanti per entrambe le Parti.

6.6 La comunicazione di una Contestazione per Vizi, comunque motivata, non autorizza l'Acquirente a sospendere, ancorché parzialmente, il pagamento del corrispettivo.

6.7 In caso di Contestazione per Vizi, l'Acquirente è obbligato ad adottare ogni ragionevole cautela e misura volta a mitigare le perdite e/o i danni derivanti da quanto contestato. NS non avrà alcuna responsabilità in caso di mancato rispetto da parte dell'Acquirente del presente obbligo pattizio e di ogni obbligo legale.

6.8 L'Acquirente decade dal diritto di garanzia per Vizi se non consente ogni ragionevole controllo richiesto da NS o dal Laboratorio Controllore.

6.9 Nell'ipotesi in cui l'Acquirente scopra Vizi dei Prodotti, li abbia tempestivamente comunicati a NS entro i termini indicati nel precedente art. 6.3 e abbia consentito a NS e al Laboratorio Controllore di eseguire i propri controlli e verifiche sui Prodotti asseritamente affetti da Vizi, le Parti si impegnano a negoziare e concordare il metodo più efficace di risoluzione del problema. Per lo scopo, l'Acquirente verificherà se, nonostante i Vizi, sia comunque possibile accettare la consegna dei Prodotti di NS. Detta accettazione non potrà essere rifiutata dall'Acquirente in assenza di valide motivazioni. Nel caso in cui la partita di Prodotti consegnata da NS possa essere accettata, le Parti concorderanno un'adeguata variazione del prezzo per tenere conto dei costi che l'Acquirente stima di dover sostenere a causa della non conformità dei Prodotti. Nel caso in cui i Prodotti affetti da Vizi non possano essere accettati dall'Acquirente, la responsabilità di NS, ove da quest'ultima riconosciuta in via espressa, è in ogni caso limitata alla sostituzione dei Prodotti oggetto di reclamo oppure, a discrezionale scelta esclusiva di NS, alla riduzione o al rimborso del prezzo pagato dall'Acquirente, con espressa esclusione di qualsiasi ulteriore risarcimento di altri danni eventualmente subiti dall'Acquirente, inclusi i danni indiretti o il mancato profitto. In ogni caso, resta inteso che NS non sarà tenuta a rispondere per richieste risarcitorie di



qualunque natura che l'Acquirente dovesse ricevere da soggetti terzi in relazione ai Prodotti.

6.10 La garanzia inherente ai Prodotti non opererà qualora l'Acquirente non fosse in grado di provare di aver conservato o trattato correttamente i Prodotti, di non averli alterati o modificati.

6.11 NS conserverà sempre il diritto di ritirare dal mercato, a proprie spese, i Prodotti difettosi, in ciò potendo contare sulla effettiva e pronta collaborazione dell'Acquirente.

7. Diritti di Proprietà Industriale

7.1 La cessione di Prodotti recanti i marchi registrati o altri nomi o segni distintivi di NS non autorizza in alcun modo l'Acquirente, salvo diverso accordo scritto, a fare uso di detti marchi, nomi e segni distintivi e non determina alcun trasferimento in capo all'Acquirente di qualsivoglia diritto sugli stessi.

7.2 Qualora sia stata fornita dall'Acquirente una specifica di fabbricazione dei Prodotti affinché venga applicata da parte (o su incarico) di NS, l'Acquirente garantisce che l'uso di detta specifica non violerà alcun diritto di proprietà industriale di terzi.

8. Divieto di Pubblicità

L'Acquirente si obbliga a non effettuare, nell'interesse proprio o di terzi, alcuna divulgazione pubblica o pubblicità che faccia riferimento ai propri acquisti di Prodotti da NS, in mancanza di preventiva autorizzazione scritta di NS.

9. Divieto di Cessione

Il Contratto non è cedibile dall'Acquirente, al pari di ogni diritto o debito da esso nascente, senza il preventivo consenso scritto di NS.

10. Pericolosità dei Prodotti

10.1 Entrambe le Parti sono consapevoli che i Prodotti sono ciascuno un materiale tossico, corrosivo e pericoloso (o può essere entrato in contatto con altri materiali aventi le medesime caratteristiche). Prima dell'avvio di qualsiasi attività che preveda l'utilizzo di Prodotti e prima della relativa consegna, ciascuna Parte, per quanto di competenza, si impegna a informare e istruire i propri dipendenti, agenti e rappresentanti, nonché ogni altro soggetto indipendente da essa impiegato e chiunque acquisti i Prodotti direttamente dalla medesima, in merito alla natura dei Prodotti e ai rischi associati, alle precauzioni per la manipolazione e a tutte le misure necessarie a garantire la sicurezza e la salute di persone e cose e dell'ambiente.

10.2 Ciascuna Parte, per quanto di competenza, si impegna a informare tempestivamente l'altra per iscritto in merito ai rischi per la salute, la sicurezza e l'ambiente correlati ai Prodotti di cui dovesse venire a conoscenza dopo la conclusione del Contratto.

11. Legge Applicabile e Foro Competente

11.1 Il rapporto contrattuale oggetto di un Ordine (e del relativo Contratto) è soggetto alla legge italiana, con espressa esclusione **(i)** della Convenzione delle

Nazioni Unite dell'11 aprile 1980 sui contratti di compravendita internazionale di beni mobili ("CISG") e **(ii)** delle norme di diritto internazionale privato sul conflitto tra leggi.

11.2 Per qualsivoglia controversia su un Ordine (e sul relativo Contratto) e sulle CGC, sarà competente in via esclusiva il Foro di Grosseto.

L'Acquirente dichiara espressamente di approvare, ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 c.c., le seguenti disposizioni: Art. 1 ("Termini di Consegnna – Forza Maggiore"); Art. 2 ("Consegna e imballaggio dei Prodotti - REACH"); Art. 3 ("Trasporto e Imballaggio"); Art. 4 ("Prezzo e Pagamento"); Art. 5 ("Garanzie"); Art. 6 ("Vizi dei Prodotti"); Art. 7 ("Diritti di Proprietà Industriale"); Art. 8 ("Divieto di Pubblicità"); Art. 9 ("Divieto di Cessione"); Art. 10 ("Pericolosità dei Prodotti"); Art. 11 ("Legge Applicabile e Foro Competente").
